



Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Fallimentare Ufficio di Ivrea

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

IL GIUDICE, *dott. Alessandro Petronzi*

visto il piano del consumatore;

esaminata la documentazione depositata nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C.;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la parte ricorrente risiede nell'area di competenza del Tribunale di Ivrea;

rilevato che ne è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

considerato che la proposta soddisfa allo stato i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3, e salva ogni più approfondita verifica all'esito del contraddittorio, in ordine ai presupposti, anche relativamente all'assenza di atti in frode ai creditori;

dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive in rapporto alle quali si debba valutare l'opportunità della sospensione, così come previsto dall'art.12 bis comma II della legge in esame;

visto l'art. 12 *bis* l. n. 3/2012;

FISSA

l'udienza per l'esame del Piano del Consumatore al **20/01/2021 h 11:50**.

DISPONE

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012, a cura del debitore istante o del professionista nominato;

STABILISCE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito www.tribunaleivrea.it

visto l'art 23 comma I del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 che ha esteso al 31.01.2021 le misure di trattazione con modalità alternative delle udienze, già previste dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

letto l'art. 221 legge cit. che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

DISPONE

che l'udienza come sopra fissata abbia svolgimento nelle forme dell'udienza "figurata" mediante il deposito telematico di "note scritte" sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato

ASSEGNA

alle parti, ivi inclusi i creditori, termine sino a cinque giorni prima l'udienza per il deposito telematico delle predette "note scritte", avendo cura di riportare la dizione "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA" per essere riconoscibili dalla cancelleria e celermente scaricate;

INVITA

I procuratori delle parti, ove fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

INVITA

altresì i procuratori delle parti, nel predisporre le note di trattazione di udienza, ad attenersi alla estrema sintesi e concisione, precisando che il contenuto delle note scritte va limitato alle sole istanze da svolgersi in udienza e non può tramutarsi in una memoria che, in quanto non autorizzata, e non prevista, è inammissibile;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, il mancato deposito delle "note scritte" sarà equiparato a mancata partecipazione all'udienza;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che il giorno dell'udienza "figurata" il giudice redigerà comunque un processo verbale, dando atto del deposito delle note scritte e riservando la decisione sulle istanze formulate dalle parti o comunque adottando i provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "*trattazione scritta*".

Ivrea, lì 20/11/2020

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi